VITTORIO EM. III

FONDO PIZZOFALCONE

BIBLIOTECA PROVINCIALE

mss. A. 20. 1. 2

Armadio XXV

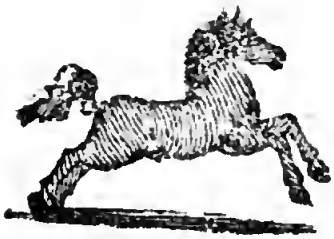

Palchetto D

Num.° d' ordine 86.

10281

NAZIONALE
BIBLIOTECA
VITTORIO EM. III
B. Prov.
Miscellanea
A
20
142
NAPOLI

678230
SON

CARLO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, &c.

Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. Gran Principe ereditario di Toscana.

POicchè fin da' primi tempi, in cui la Divina Providenza ci costituì a dominar questo Regno, vennimo con non picciolo rincrescimento del nostro Regale Animo in cognizione, che all' esperimentata fedeltà, e valore de' suoi naturali, un gravame, e notorio pregiudizio eras, per l'assenza de' nostri Sereniſſimi Predecessori, inferito, con esserſi dismesso l' antico Bataglione, quandocchè illustri, ed onoratissime sono presso tutti le memorie, quanto un sì ragguardevole, e poderoso Corpo ne' trasandati tempi contribuito ha alla conservazione, e difesa, non solo di

questo Regno, ma ben' anche degl'altri Stati della Corona, tanto per il considerevole numero di 21221. Soldati, che con una volontaria leva somministravasi dalle Provincie, quanto per la qualità degl'Individui, onde componeasi. Quindi affin di ristituire nel pristino suo lustro l'antico, e commendevole istituto di poter' intraprendere li naturali del Regno, seguendo l'esempio de' loro maggiori, il nobile mestiere della Guerra, e nello stesso tempo per non render prive le Universtità del proporzionato numero de' suoi Cittadini, che necessarj fossero al sostentamento delle proprie famiglie, ed alla coltura de' Terreni, considerammo, che il rimetter il Battaglione, dall' intutto nell' antico suo stato, gravoso al Regno riuscito sarebbe. Su tal riflesso con nostro Regal Decreto de' 28. Gennajo dell'anno 1743. stimammo, che si formassero dodici Reggimenti di Milizie Nazionali, da corrisponderfi dalle dodici Provincie del Regno, e che siccome l'antico Battaglione componeasi tra Fanti, e Cavalli di 21221. Soldati, così li men-

mentovati dodeci Reggimenti doveſſero comporſi di ſoli 10040. Fanti, averdo a tal' effetto ſtabilite alcune Ordinanze, per accerto della diloro formazione, governo, diſciplina, e mantenimento, che furon publicate a 25. Novembre del già detto anno, ed indi altri nuovi Regolamenti a' 16. Novembre del 1746., e nel meſe di Marzo del ſeguente anno 1747. furono emanati.

Ma poicchè tra le principali cure del noſtro Paterno amore verſo de' noſtri Fedeliſſimi Vaſſalli, la maggiore ſempr' è ſtata, e ſarà quella, non meno d' aſſicurar colle forze militari la publica, e privata tranquillità del Regno, che di laſciar in libertà li ſuoi Naturali d' applicarſi al ſervigio delle loro Patrie, al buon governo delle Fameglie, ed alla coltura de' terreni, perciò coll' ultimo noſtro Editto fatto pubblicare ſotto il dì 20. del meſe di Dicembre del proſſimo ſcorſo anno 1748. ordinato avemo, che ſiccome a tenore de' primi ſtabilimenti ciaſcheduna Provincia del Regno per la ſua quota avea l'obligo di eli-

gere ; e nominare 840. Soldati , per rendere , e mantener completo il ſuo Reggimento ; coſsì dal dì della riduzione già detta s' è preſcritto ; che 401. ingagiare , e reclutare ſi debbano da' Capitani nella propria Provincia ; e li reſtanti 439. nominare , ed eligere dalle Univerſità della medeſima per il lor contingente , con reſtar queſti nella piena libertà di far dimora nelle riſpettive caſe , e coll' obligo di ſtar pronti (ſiccome anch' eran' obligati li Soldati di detto Battaglione) ad incorporarſi a' loro riſpettivi Reggimenti Nazionali , ſempre quando così da Noi ſi diſponga , affin di completarli fino all' effettivo numero di 840. , ſenzacchè rimangano le Univerſità ſoggette al peſo del veſtuario , ed armamento , nel caſo di diſerzione , o altra mancanza , ſiccome pria eran' obligate .

Acciò adunque queſta noſtra Regale determinazione eſeguire agevolmente , e ſenza controverſia ſi poſſa , avem conſiderato , che quantunque dalle Prammatiche II. XII. e XX. ſotto il titolo

titolo *de Militibus* ritrovinſi preſcritte le formalità, e le Leggi, colle quali proceder doveaſi all'elezione, e nomina dalle Univerſità del Regno de' Soldati dell'antico Battaglione; nulla però dimanco comecchè molto minor' è di preſente il numero, e differente è la militar Diſciplina, perciò avendo anche rifleſſo a' ſtabilimenti contenuti nelle diviſate Prammatiche, ordinamo, e comandamo, che colle iſtruzioni, e Leggi, che ſoſſieguono, regolare inviolabilmente ſi debbano l'elezioni da farſi de' già detti Soldati:

Primieramente, che il ratizzo de' mentovati 439. Soldati debbaſi far dal Commeſſario Generale della Campagna, attento il preſentaneo effettivo numero de' fuochi di ciaſcheduna Univerſità della Provincia di Terra di Lavoro, e che lo ſteſſo far debbaſi da' Preſidi Provinciali per le Univerſità ſituate nel diſtretto delle loro Provincie, con caricare proporzionatamente a ciaſcheduna Città, e Terra della riſpettiva Provincia il numero fiſso de' Soldati, che attento il preſentaneo effettivo numero de'

fuochi, per la ſua quota da ogni una di eſſe eliggere, e nominare ſi debbano.

II.

Che affin di procederſi legitimamente ad una tal' elezione, e nomina, debbaſi a tenore del diſpoſto nella Pram. II. *de Militibus*, da' Sindici, e dagl'Eletti, o da altri, a'quali ſpetta, convocare in un dì feſtivo, tra il termine di due meſi, da decorrere dal dì della publicazione del preſente Editto, il publico, e general Parlamento nel luogo ſolito, e precedenti le ſolite formalità, in cui coll' aſſiſtenza del Governador locale, o d' altro Regio Miniſtro debbano congregarſi, ed intervenire li Cittadini di ciaſcheduna di dette Città, e Terre, nel maggior numero, che ſia poſſibile; e dopo eſſerſi celebrato il Sacroſanto Sacrificio della Meſſa dello Spirito Santo, debbaſi dal Sindico, e dagl' Eletti di ciaſcheduna Univerſità far la nomina di quel numero de'Cittadini, che corriſponderà all'effettivo numero de'ſuoi fuochi,

con

con dover preſtare il giuramento in mano del Governatore, o altro, che preſiederà nel Parlamento, che le Perſone, che nominaranno, ſiino delle più probe, ed abili per l'eſercizio della Guerra; e fatta una tal nomina, ſi buſsoli uno per uno de' nominati, con ſuffragii ſecreti, ed indi debban raccoglierſi dal Cancelliere li voti, così di detti Sindici, ed Eletti, come di tutti gl' altri Cittadini congregati, con dover rimanere, ed intenderſi per alliſtato quello, o quelli, che con maggioranza di voti riſultaran nominati. Ed ove mai fattoſi lo ſcrutinio, rimaneſsero per maggior numero de' voti per avventura dal parlamento eſcluſe la perſona, o perſone nominate, debbaſi procedere alla nomina, ed alla buſsola, ſecondo di ſopra s' è diſpoſto, tante volte, quanto ſaranno neceſsarie, ed infino a quando ſi veng' all' effettiva elezione de' Soldati, che per la ſua riſpettiva quota ſpetta a ciaſcheduna di dette Univerſità eligere, e nominare

III.

Che in conformità delle mentovate Pram. II., e della XX. ſotto lo ſteſſo titolo *de militibus*, non poſſano nominarſi, nè eliggerſi per Soldati, quei Cittadini, che non ſono gionti all' età d' anni 18., e coloro, che oltrepaſſano quella d' anni 40. E che quei, che ſaranno dal Parlamento eletti, rimangano alliſtati per lo ſpazio d' anni otto.

IV.

Che li 439. Soldati, che s' eligeranno da ciaſcheduna delle Univerſità del Regno, abbino la libertà di vivere nelle loro Patrie, ed attendere alli loro affarri; ma nello ſteſſo tempo rimangan' obligati di ſtar pronti a dover ſervire nel Reggimento reſpettivo della propria Provincia, ſempre quando ſi ſtimarà conveniente di dargli un tal' ordine, ne ſi poſſano aſſentare dalla medeſima, ſenza ſpreſſa licenza in iſcritto de' loro riſpet-

ſpettivi Sindici, e per quel tempo, che dalli medeſimi ſe gli preſcriverà, ed in caſo di controvenzione, ſi procederà contra de' traſgreſſori, ſottoponendoli al caſtigo, che giudicaremo convenienze.

V.

Comecchè li mentovati 439. Soldati devono eſſere ſempre in ciaſcheduna Provincia effettivi, affine d' eſſer pronti a rinforzare li loro Reggimenti, perciò ordinamo, che in ogni quattro meſi di ciaſchedun' anno in publico, e general Parlamento nel modo, come di ſopra s' è diſpoſto, da ciaſcheduna riſpettiva Univerſità debbaſi procedere all' elezione di quei Soldati, che avranno compiuto il tempo de' loro riſpettivi alliſtamenti, o che ſi renderanno inabili, o paſſeramo all' altra vita, o pure ſi aſſenteranno dal Regno: Con Dichiarazione bensì, che ad una tal'elezione non ſiano le Univerſità tenute, ſempre quando altri Citradini volontariamente rim-

piazzare vogliano le Piazze mancanti, affin di godere del Foro militare, e dell' altre esenzioni, e privilegj, che infra si dichiararanno,

VI.

Che attenta la disposizione così delle divisate Prammatiche, come dell' Articolo IV. Lib. I. delle Regali ordinanze per il buon regolamento de' Reggimenti Nazionali publicate nel 1743., non dovranno nominarsi, nè eligersi per Soldati di detti Corpi le seguenti persone vz.

Li Cherici, che faranno costare aver li riquisiti prescritti nel Concordato colla S. Sede.

Li Dottori di Legge, di Medicina, e Chirugia, e li loro figli legitimi, e naturali.

Li Notaj, e coloro, ch' effettivamente si costi esser' in atto applicati allo studio di lettere, e scienze, come a dire, di Teologia, Legge, Filosofia, Medecina, Rettorica, ed Umanità.

Quel-

Quelli, che avranno impieghi fissi, e con soldo per invigilare, o amministrare gl'effetti, e rendite del nostro Regal' Erario: coloro, che impiegati si ritroveranno ad esercitare officii di giustizia: li Maestri d' Atti, e Scrivani ordinarii delle Regie Udienze, Corti Baronali, e delle Curie Vescovili: Ben' inteso però, che di una tal esenzione tutti li disopra nominati goder dovranno, durante il tempo del loro impiego, ma non già di tal privilegio avvalere si possano li loro figliuoli.

Egualmente saranno eccettuati tutti li Maestri, e loro giovani, e discepoli, che saran costare con legitimi documenti d' esser' attualmente impiegati nelle fabriche di lana, o seta, o addetti a fare armi, salnitri, o polvere per il nostro Regal Servigio, e li loro figli, semprequando si giustifichi di star' esercitando lo stesso mestiere de' loro Padri: Gli Argentieri, li speziali, li Chirurgi, li Mercadanti, gl' Orologieri, e li Stampatori, ma non già li diloro figli.

Ne' luoghi, ne' quali saranno Re-

ſe, s' eccettuino li Maeſtri di quelle, e li loro figli; quando ſervano loro di Poſtiglione, come anche un Poſtiglione, o ſia ſervidore per ogni quattro cavalli.

Tutti li padroni di Tartane, Filuche, e d' altri Baſtimenti, e li marinari, che ſono ſoliti di traficare, e far negozii navigando, e promovendo il commercio, come anche gl' artefici attuali de' Baſtimenti.

Gli Agricoltori, o Maſſari, che auranno proprii Terreni del valore di docati 400. almeno, acciò non ſi manchi alla coltura della terra.

E finalmente tutti quelli, che vantano nobiltà generoſa, o che l' aveſſero per alcuno de' noſtri Regali Privilegii.

VII.

Che ſiano obligati li Sindici, ed Eletti di ciaſcheduna Città, e Terra del Regno, immediatamente, che ſi ſarà fatta l' elezione de' Soldati per la ſua riſpettiva quota, rimettere al Commeſſario

di

di Campagna, o a' Presidi respettivamente delle proprie Provincie, la copia in forma autentica del Parlamento, in cui siano descritti per nomi, e cognomi li Soldati, che con maggioranza di voti per il contingente della sua Universita sono rimasti eletti; del qual Parlamento s'abbia da conservare a futura memoria l'originale nell' Archivio del Tribunale di Campagna, e della respettiva Regia Udienza, ed una copia autentica trasmetter se ne debba dal ridetto Commissario di Campagna, e da ciascheduno de'Presidi in potere del nostro Secretario di Stato, Guerra, e Marina, a fine di dar l' il suo regolar corso, e passarne la notizia all' Ispettor Generale della nostra Fantaria, per communicarl' a' Comandanti, ed a' Sargenti Maggiori de'respettivi Reggimenti Nazionali,

VIII.

Che dal Commessario della Campagna, e da' Presidi agl' Individui, che dal-

dalle Università delle respettive Provincie saranno in publico Parlamento legitimamente eletti, e nominati per Soldati, debbasi *gratis* concedere una cartella, o certificato, col quale si manifesti il proprio Nome, Cognome, e Patria di ciascheduno d'essi, e similmente il tempo dell' elezione respettivamente seguita, per potersene avvalere in ogni congiontura, ed esser trattato per Soldato, e godere del Privilegio del Foro Militare, e di tutte l'esenzioni, che infra si dichiararanno.

IX.

Che li 439. Soldati di ciascheduna Provincia, subito che dal Prelide, o dal Commessario della Campagna respettivamente se gli darà l'ordine, debbano portarsi di persona in quel luogo, che sarà destinato, e presentarsi avanti di quell'Ufficiale Militare, che da Noi si nominarà, affine di rivistarsi, e riconoscersi, se siano abili per il mestiere della Guerra, e quei, che per tali saran-

ranno riputati, debbano prestare in mano del mentovato Ufficiale il giuramento d'incorporarsi ad ogn'ordine nel Reggimento della propria Provincia, e di fedelmente in quello adempiere alla lor' obligazione, del pari di tutti gl'altri Soldati, ch'anno l'onore di esser' ascritti nelle nostre Truppe.

X.

Che per tutto il tempo, che gl' espressati 439. uomini saranno allistati, come individui de' detti Reggimenti Nazionali, debbano godere del Foro Militare, della stessa maniera, che lo godevano li Soldati dell' antico Battaglione del Regno, e le loro mogli, e figli non emancipati, che coabitaranno co' loro Padri, e costituiranno un solo fuoco, ordinando, che in prima istanza proceder debba contra le mentovate persone per la Provincia di Terra di Lavoro il Commessario Generale della Campagna, e per le altre il Preside della rispettiva Pro-

vin-

vincia, col voto d' uno de' Miniſtri della propria Udienza, come ſuo Aſſeſſore, concedendoli, e delegandoli a tal' effetto tutta la poteſtà, e giuridizione neceſſaria: ed in grado d'appellazione, riviſione, o gravame, ordinamo, che proceder debba l' Uditor Generale del noſtro Eſercito, della ſteſſa maniera, e colle ſteſſe prerogative, colle quali procedevas' in tempo dell' antico Battaglione. E comecche de' giadetti 439. Soldati, che rimaner debbono nel modo, come di ſopra, alliſtat' in ciaſcheduna Provincia, non tutti abitano nel luogo della reſidenza de' Preſidj, ma nelle riſpettive loro Patrie, e può avvenir'anche il caſo, che delinguiſcano in altro luogo del Regno, perciò ordinamo, e comandamo, ch'eſſendo il delitto capace di poter meritare pena di corpo affittiva, poſſanſi li delinquenti carcerare da tutti, e qualſivoglian' Ufficiali tanto Regii, quanto Baronali, maggiormente, ſe li rei ſi trovaranno infraganti, con doverne dare ſubito parte, e rimetterli al Commeſſario

Ge-

General della Campagna, ò al Preside della rispettiva Provincia, ed eseguire irremisibilmente qualunque ordine, che da' medesimi, o dall' Uditor Generale dell'Esercito se gli darà: Con espressa dichiarazione, che se mai si costerà, o si verrà in cognizione, che per privata passione, tanto direttamente, quanto indirettamente da' Governatori, o da qualsivoglia altr' Ufficiale Baronale si sarà proceduto alla carcerazione de' Soldati già detti, loro mogli, e figli, come di sopra, non solo il trasgressore s' intenda *ipso jure* privato dall'impiego, e dichiarato incapace di poter' esser destinato, ed eletto per qualunque altr' officio, così Regio, come Baronale, ma inoltre incorra nella pena d' anni sette di galea, essendo ignobile, e di anni sette di relegazione, nel caso che sia nobile, con riservarci di dare il condegno, e meritato castigo a qualunque Ministro, ed Ufficiale Regio, che si costarà avere un consimile delitt commesso. Nel caso però, che li mentovati Soldati fossero debitori del nostro Regal' Erario, o avessero commessa al-

cuna

cuna frode contro la noſtra Reale Azienda, o qualche delitto eccettuato nella Prammatica XX. *de Militibus*, dovranno eſſer ſottopoſti alla giuridizione de' reſpettivi noſtri Miniſtri, e Tribunali ordinarii, ſenza poterli giovare il Privilegio del foro Militare, ſiccome praticavaſi co' Soldati dell' antico Battaglione.

XI.

Le Caſe de' mentovati Soldati durante il tempo del loro alliſtamento, ſiano franche, e libere dal peſo d'Allogiamenti, e Bagagli neceſſarii alle noſtre Truppe; nè eſſi poſſano eſſer'aſtretti ad accettare, ed eſercitare Ufficii univerſali, nè tutele, o altri peſi perſonali di qualunque condizione, e ſpecie ſi ſiano.

XII.

Li mentovati Soldati ſaranno franchi, e liberi dal pagamento di paſſi, ponti, ſcafe, juſſi del peſo, zecche, e miſure per loro uſo ſolamente, ma non già per farne induſtria.

XIII.

Gl' armenti di detti Soldati, che durante il tempo del loro alliſtamento entraranno caſualmente ne' campi altrui, dovranno eſſi rifare ſolamente a' Padroni il danno, che ſi ſarà loro cagionato, valutandoſi da due eſperti comunemente eligendi, ſenza che ſian ſoggetti alle pene impoſte dalle Leggi del Regno per ſimili controvenzioni.

XIV.

Che ſia permeſso alli detti Soldati poter' aſportare qualunque ſpecie d' armi, e non proibite dalle Regie Prammatiche.

Che

XV.

Che nel caso, che da' Sindici, Eletti, ed altri Cittadini convocati nel publico Parlamento nel modo, che di sopra s'è disposto, per privata passione, o interesse, si procederà alla nomina degl'Individui spettanti alla propria Università per la sua quota contro la forma delli disopra mentovati ordini, ed istruzioni; quando ciò si costarà dal Commessario di Campagna, o da' Presidi de' rispettivi luoghi, debbano li medesimi subito darne parte al nostro Secretario di Stato, Guerra, e Marina con nominare coloro, che da essi si riputaranno abili a poter' esser'allistati nel Reggimento Nazionale della rispettiva Provincia, per darsi da Noi gl'ordini, che si stimaranno più a proposito, a tenore di ciò, che stava disposto a riguardo dell'antico Battaglione nel §. III. della Pramatica II. *de Militibus*.

E finalmente se da'Sindici, ed Eleti di

ti di ciaſcuna Città, e Terra del Regno ſi nominarà per Soldato nel publico Parlamento, chi non avrà i riquiſiti neceſſarii, come di ſopra preſcritti, dovranno li traſgreſſori *inſolidum* ſoggiacere alla pena di docati 300., e di tre anni di relegazione, eſſendo Nobili, e d'altri tanti di Galea, eſſendo ignobili, giuſta il diſpoſto nella ridetta Prammatica II., ed altre ſotto il titolo *de Militibus*.

Ed acciò quanto da Noi, come di ſopra s'è ordinato, s'oſſervi, adempia, ed eſegua, e ſi faccia eſattamente adempiere, ed oſſervare ſenza replica, ed interpretazione alcuna, ordinamo, e comandamo, che ſi debba queſta noſtra Regal Deliberazione publicare, tanto in queſta Capitale, quanto in tutte le Città, Terre, e luoghi del Regno, affinche non ſi poſſa da veruno, per la parte, che li tocca, allegare cauſa d'ignoranza, eſſendoſi a tal fine dato da Noi l'ordine, che ſi foſſe ſpedito il preſente Editto firmato di noſtra mano, currobotato col ſugello ſegreto, e controſegnato dall'infraſcritto noſtro Conſigliere, e

Se-

Segretario di Stato, Guerra, e Marina.
Dato in Portici a 5. Luglio 1749.

CARLO.

L. S.

Giovanni Fogliani d'Aragona.

A dì 12. *Luglio* 1749. *Io Paſquale Moccia Lettore delli Regj Bandi dico di aver pubblicata la retroſcritta Prammatica con li Trombetti Regali nelli Luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.*

Paſquale Moccia.

678230

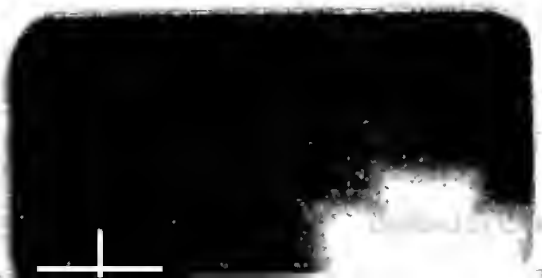

BIBLIOTECA
NAZ
B.
Mis
2
1
N